DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

DESTINAZIONE TEMPORANEA AD USO EMERGENZA ABITATIVA DI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORRESOTTO N. 2 INT. 2.

| Nr. Pro | Data |

 Nr. Progr.
 120

 Data
 09/09/2016

 Seduta NR.
 31

 Titolo
 7

 Classe
 14

 Sottoclasse
 0

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 10:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	N
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	N
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
Totale Presenti: 4 Totali Assenti: 2		•

Assenti giustificati i signori:

GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

DESTINAZIONE TEMPORANEA AD USO EMERGENZA ABITATIVA DI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORRESOTTO N. 2 INT. 2.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 24/2001, esercita le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative e tutti i compiti concernenti l'attuazione e la gestione degli stessi e può provvedere a integrare le politiche nel settore abitativo con le politiche sociali e economiche;
- la Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", prevede che i Comuni, per favorire lo sviluppo ed il benessere delle persone ed il sostegno delle reti familiari e sociali nell'ambito delle comunità locali, realizzino interventi volti a contrastare e prevenire le cause di esclusione sociale e di tutela dei minori;

Considerato che:

- il Comune di Anzola dell'Emilia, nel corso degli ultimi anni, ha realizzato diversi interventi con l'obiettivo di rispondere efficacemente alle ricadute che gli esiti ormai strutturali della crisi economica, con le sue pesanti ripercussioni sul tessuto produttivo e sociale del territorio, hanno determinato in relazione al complessivo impoverimento di alcune fasce di popolazione;
- è necessario porre una particolare attenzione al contenimento del disagio abitativo, che costituisce una delle criticità più urgenti e rappresenta per le famiglie e le persone un forte rischio di vulnerabilità e scivolamento nella povertà e nel disagio;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 63 del 18.05.2010, con la quale si è provveduto alla destinazione temporanea ad uso emergenza abitativa di alloggio di proprietà comunale sito in Via Torresotto n. 2 interno n. 2:
- n. 106 del 21.06.2011, con la quale si è proceduto alla conferma della destinazione d'uso dell'appartamento di proprietà comunale posto in Via Torresotto n. 2 interno 2, riservandolo fino al 31.12.2012, all'accoglienza di famiglie che, a causa della crisi economica, si trovano in condizioni di particolare emergenza abitativa;
- n. 5 del 15.01.2013, con la quale si è proceduto alla conferma della destinazione d'uso dell'alloggio di cui sopra, riservandolo fino al 31.12.2014 all'accoglienza di famiglie che, a causa della crisi economica si trovano in condizioni di particolare emergenza abitativa;
- n. 8 del 03.02.2015, con la quale si è proceduto alla conferma della destinazione d'uso dell'alloggio in questione, riservandolo fino al 31.12.2015 all'accoglienza di famiglie che, a causa della crisi economica, si trovano in condizioni di particolare emergenza abitativa;

Considerato che permangono situazioni di particolare emergenza abitativa, associate a condizioni di particolare disagio sociale, che non trovano immediata soluzione mediante gli interventi già attivati;

Ritenuto:

- di procedere alla conferma di destinazione d'uso dell'appartamento di proprietà comunale posto in Via Torresotto n. 2 – interno 2, riservandolo fino al 31.12.2018, salvo diversi imprevisti e necessità, all'accoglienza di famiglie che, a causa della crisi economica, si trovano in condizioni di particolare emergenza sociale e abitativa;
- di fissare il canone concessorio in analogia con quello definito per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

Visto ed esaminato l'allegato schema di contratto di concessione temporanea, predisposto dalla competente Area Servizi alla Persona per l'appartamento in parola, e ritenutolo meritevole di approvazione;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di riservare fino al 31.12.2018, per le ragioni di cui in premessa, l'appartamento di proprietà comunale posto in Via Torresotto n. 2 interno n. 2, all'accoglienza di famiglie che si trovano in particolari condizioni di emergenza sociale e abitativa;
- 2) Di approvare lo schema di contratto di concessione temporanea gratuita dell'appartamento di cui sopra, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di determinare il canone concessorio, in ragione della finalità di emergenza sociale, secondo il sistema di calcolo utilizzato per la definizione dei canoni di Edilizia Residenziale Pubblica, con aggiornamento annuale;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	
Provincia di Bologna Prot. n°	
CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI UN ALLOGGIO SITO IN	
VIA TORRESOTTO n.2 PER FAMIGLIA IN CONDIZIONE DI	
EMERGENZA ABITATIVA	
L'anno, il giorno del	
mese di, nella Residenza Municipale di Anzola	
dell'Emilia,	
PREMESSO	
- che il Comune di Anzola dell'Emilia, nel corso degli ultimi anni, ha	
realizzato diversi interventi con l'obiettivo di rispondere efficacemente	
alle ricadute che gli esiti ormai strutturali della crisi economica,	
ponendo una particolare attenzione al contenimento del disagio	
abitativo, che costituisce una delle criticità più urgenti e rappresenta per	
le famiglie e le persone un forte rischio di vulnerabilità e scivolamento	
nella povertà e nel disagio;	
- che con deliberazione di G.C. ndell'Amministrazione	
comunale di Anzola Emilia, a fronte di situazioni di particolare	
emergenza abitativa, associate a condizioni di particolare disagio	
sociale, ha ritenuto di procedere, in via straordinaria e temporanea, a	
riservare fino al 31.12.2018 l'alloggio di proprietà comunale posto in	
Via Torresotto n. 2 all'accoglienza di famiglie che si trovano in	
particolari condizioni di emergenza sociale e abitativa;	
tra	

Il COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA , rappresentato dalla Dr.ssa	
Marina Busi, nata a Bologna il 17/04/1964, in qualità di Direttore dell'Area	
Servizi alla Persona, domiciliato per la sua carica in Anzola dell'Emilia - Via	
Grimandi nº 1 (C.F. 80062710373) e	
Il Sig nato a il// (C.F)	
(C.I'.	
si conviene quanto segue:	
<u>Art. 1</u> – Le premesse fanno parte integrante della presente concessione.	
Art. 2 – In esecuzione della deliberazione n. del , il	
Comune di Anzola dell'Emilia, nella sua qualità di proprietario, concede in	
via straordinaria e temporanea al nucleo familiare composto da :	
1) nato a il	
2) nato a il	
3) nato a il	
l'alloggio sito in Anzola dell'Emilia - Via Torresotto n. 2 - interno 2 - piano	
primo, così composto: 2 camere, bagno e disimpegno, per una superficie di	
mq. 60,61. Per l'esatta identificazione dell'unità immobiliare si fa	
riferimento alla planimetria allegata. La presente concessione	
amministrativa potrà essere ritirata in forza di apposito provvedimento di	
decadenza per inosservanza di obblighi od in forza di apposito	
provvedimento di revoca per ragioni di opportunità o per sopravvenuti	
 motivi di pubblico interesse.	
Non è comunque applicabile la disciplina vincolistica in materia di locazione	
di immobili, di cui alla Legge n. 392/78 e successive modifiche ed	


integrazioni.	
Art. 3 – La concessione avrà scadenza il, data in cui il	
concessionario si impegna a restituire l'oggetto della concessione stessa.	
Alla scadenza è esclusa la tacita proroga.	
Art. 4 – E' previsto il pagamento di un canone concessorio, determinato in	
analogia con quello definito per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica,	
pari, per l'anno, a € mensili. Il canone sarà aggiornato	
annualmente.	
Art. 5 – I locali in oggetto vengono concessi ad uso di alloggio temporaneo	
di emergenza, esclusivamente per i soggetti facenti parte del nucleo	
familiare così come sopra definito.	
E` vietato al concessionario, sotto pena di decadenza immediata della	
concessione, destinare i locali ad uso diverso, cedere l'alloggio anche	
temporaneamente, nonché alloggiare, anche per brevi periodi, persone non	
autorizzate dal Comune.	
Qualsiasi altra destinazione è espressamente inibita.	
<u>Art. 6</u> - Il concessionario dichiara di avere esaminato l'alloggio e di averlo	
trovato adatto all'uso convenuto e di prenderlo in consegna ad ogni effetto	
con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento, custode del	
medesimo.	
<u>Art. 7</u> – Qualora il concessionario si allontani per un periodo superiore ad 1	
mese dall'alloggio dovrà avvisare tempestivamente il Servizio Sociale	
comunale.	
Qualora l'assenza non venga comunicata o si prolunghi senza alcuna valida	
giustificazione, verrà dichiarata la decadenza dalla concessione dell'alloggio	
 3	
J	

con provvedimento motivato.	
<u>Art. 8</u> – Sono interamente a carico del concessionario le spese relative alla	
fornitura di acqua, gas, energia elettrica e telefono.	
Art. 9 – Il concedente ha sempre facoltà di accedere ai locali, previo avviso,	
durante la concessione, anche per l'esecuzione di lavori.	
Art. 10 – Il concessionario è costituito custode dei locali oggetto del	
presente disciplinare ed esonera espressamente il concedente da ogni	
responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatti	
dolosi o colposi dei propri componenti il nucleo familiare, terzi, o di altro	
personale che abbia accesso ai locali.	
Il concessionario esonera altresì il concedente da responsabilità per danni a	
terzi derivanti da sua colpa per spandimento d'acqua, fuga di gas, incendi e	
per ogni altro o qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso dei locali.	
Art. 11 - Il concessionario si servirà dell'alloggio con la dovuta diligenza	
provvedendo anche a mantenere la pulizia e il decoro delle parti comuni.	
Il concessionario si impegna a riconsegnare, alla scadenza riportata all'art. 3	
della presente concessione, il bene nello stato in cui è stato ricevuto, salvo il	
deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.	
E' in ogni caso vietato al concessionario compiere atti e tenere	
comportamenti che possano arrecare molestia a quanti utilizzino, a vario	
titolo, gli altri locali presenti all'interno dell'immobile, nei limiti consentiti	
dalla tipologia degli occupanti.	
<u>Art.12</u> – Il concessionario ha facoltà di recesso senza obbligo di	
motivazione: l'eventuale recesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese	
successivo alla relativa comunicazione, che dovrà essere effettuata per	
 4	
' '	

iscritto ed acclarata al Protocollo generale del Comune.	
Art. 13 – Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le	
spese relative e conseguenti la seguente concessione, nessuna eccettuata ed	
esclusa.	
Art. 14 – Per tutto quanto non previsto dalla presente concessione	
amministrativa si fa rinvio alla normativa vigente in materia.	
Letto, approvato e sottoscritto	
Il Direttore dell'Area Il Concessionario	
(Dr.ssa Busi Marina) (Sig)	
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il	
concessionario, previa lettura delle clausole contenute nella presente	
concessione, dichiara di espressamente approvarle rejetta ogni eccezione ed	
istanza.	
Anzola, li	
Il Direttore dell'Area Il Concessionario	
(Dr.ssa Busi Marina) (Sig)	
·	

Appartamento San Giacomo del Martignone

Planimetria Primo Piano



scala 1:100

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera 120 del 09/09/2016

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

DESTINAZIONE TEMPORANEA AD USO EMERGENZA ABITATIVA DI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORRESOTTO N. 2 INT. 2.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267		
IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE	
	IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	
	Data 02/09/2016 BUSI MARINA	
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 120 DEL 09/09/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO VERONESI GIAMPIERO IL SEGRETARIO GENERALE CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 15/09/2016